



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 20.87.2.1

Allegati: 4

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP 5371]  
(cress@pec.minambiente.it)

Oggetto: **OZIERI, CHIARAMONTI, ERULA e TULA (SS) – Località Monte Sassu - Progetto di un impianto eolico denominato "Ischinditta" composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 27, *Provvedimento unico in materia ambientale*)

Proponente: GRVDEP Energia s.r.l.

Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica preventiva - articoli 24 e 27 del D.Lgs. 152/2006.

e. p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 5371]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e. p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p. c. *Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c. *Alla* GRVDEP Energia S.r.l.  
(grvdepenergiasrl@legalmail.it  
fabio.mottura@grvalue.com)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note di questa Direzione generale ABAP prot. n. 22829 del 30/07/2020, n. 29687 del 14/10/2020 e n. 31819 del 02/11/2020, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, e dall'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 11227 del 16/11/2020 (allegata), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, chiedendo con lo stesso parere chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame; vista la comunicazione prot. n. 8044 del 21/08/2020 della suddetta competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio al MATTM-CreSS; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 34127 del 23/11/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, condividendo la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico; considerato che il Servizio III di questa Direzione generale, con nota prot. interno n. 33512 del 17/11/2020 (allegata), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando anch'esso la richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa formulata dalla competente Soprintendenza ABAP per il fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico; vista la nota prot. n. 30067 del 31/07/2020 della Regione Autonoma della Regione – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale; vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente con la nota prot. n. 067\_20grvdep\_WOZC del 14/10/2020; ritenuto, pertanto, di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio; **si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA, alla *Relazione paesaggistica* e alla *Relazione archeologica preventiva*, già presentati con l'istanza VIA:

1. “Sottostazione elettrica TERNA Ampliamento in PDS” e “Sottostazione elettrica TERNA TULA” e “Sottostazione elettrica MT/AT UTENTE” (cfr., tra l'altro, l'elaborato “8 – Elaborati grafici di progetto – Opere elettriche – Planimetria impianti di rete ed RTN” – n. 8.12, ovvero n. 8.11): si chiede di sviluppare nell'ambito della presente procedura di VIA il progetto complessivo di fattibilità tecnico-economica dell'opera connessa relativa alla proposta di una nuova “Sottostazione di MT/AT UTENTE”, attraverso il quale sia possibile comprenderne la reale conformazione e le relative previsioni costruttive, integrando nello stesso progetto la rappresentazione anche di un adeguato ambito del suo intorno territoriale ed il rapporto con le strutture previste da TERNA S.p.A. Di conseguenza si produrranno fotoinserti della situazione *post-operam* comprensivi di tutte le strutture previste dal proponente e da TERNA S.p.A. (anche per conto di altri proponenti e collegate alla medesima Stazione) al fine di valutarne gli impatti cumulativi;
2. si chiede la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale (Codice Pratica 201900561 – citata nell'elaborato 8 – *Elaborati grafici di progetto – Opere elettriche – Relazione tecnica per le opere di utenza relative alla connessione* – n. 8.19, p. 5; ovvero, elaborato n. 8.1, p. 4), come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;

2

*MA*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

3. il SIA e la *Relazione paesaggistica* devono essere integrati con un elaborato cartografico unico raffigurante esclusivamente le opere previste dall'impianto eolico in esame (comprese quelle connesse e di cantiere) sulla base della CTR in scala 1:10.000 (cfr. elaborati: *Inquadramento territoriale su base C.T.R.* – n. V.2.2; 6. *Elaborati grafici di progetto generali - Planimetria di progetto su base C.T.R.* – n. 5.1) e tutti i corretti livelli di tutela previsti dalla Parte II (compresi quelli derivanti dall'avvio dei procedimenti dichiarativi dell'interesse culturale particolarmente importante e le cui planimetrie di riferimento su CTR sono allegata ai nn. 1 - 4 al parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 16/11/2020, ciò in considerazione di quanto prescritto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 42/2004) e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e, quindi, per tale ultima parte, dal vigente Piano paesaggistico regionale almeno nell'ambito territoriale definito ai sensi del DM 10/09/2010 (pari a 9,000 km). Con riferimento ai beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 si deve evidenziare che quanto prodotto con l'elaborato denominato *INDIVIDUAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI – Integrazione ai sensi della nota n. 66056 del 25/08/20* (n. 1.3-1, ma anche la relativa cartografica allegata n. V.2.35; in verità, leggasi il protocollo della citata nota come n. 8044 del 21/08/2020 della SABAP-SS), comunque per un ambito ristretto al “raggio di 150 m dall'asse torre”, non corrisponda a quanto disciplinato dal predetto D.Lgs. 42/2004, le cui previsioni degli articoli 10 e 12 hanno a riferimento ben definiti immobili. Con riferimento, invece, ai beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. *Assetto Storico culturale*), si avrà cura di riportate in corrispondenza di ogni elemento individuato sulla CTR il relativo codice regionale del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari* ai fini della loro inequivoca identificazione. Si evidenzia, con l'occasione, che le disposizioni del Piano paesaggistico regionale sono vigenti anche nell'ambito interno della Sardegna per quanto attiene ai beni paesaggistici e ai beni identitari tipizzati e individuati dal medesimo strumento generale di gestione del territorio (cfr. Norme Tecniche di Attuazione, art. 4, comma 5). Inoltre, l'identificazione nel suddetto areale di cui al DM 10/09/2010 dei beni culturali esistenti deve tener conto di quanto emerso con l'elaborato integrativo *RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA – integrazioni ai sensi della nota n. 66056 del 25/08/20* (elaborato n. V.1.15-1; per i riferimenti di protocollazione della nota si veda quanto sopra richiamato in merito), in particolare quanto riprodotto nella Figura 1 di p. 10, ad integrazione di quanto già rappresentato nell'elaborato prodotto con l'istanza VIA n. V.2.28-1;
4. il SIA (cfr. elaborato *Aree non idonee impianti FER* – n. V.2.5) e la *Relazione paesaggistica* devono essere integrati con un unico e completo elaborato cartografico, desunto da quello di cui al punto 3 del presente elenco, nel quale siano riportati in aggiunta tutti i buffer previsti dalla D.G.R. n. 40/11 del 07/08/2015 della Regione Autonoma della Sardegna per gli impianti eolici di grande taglia come quello di cui trattasi. Si rappresenta, in riferimento al suddetto elaborato n. V.2.5, che il buffer previsto dalla suddetta D.G.R. deve essere misurato a partire dal perimetro esterno dell'area o bene di riferimento e non dall'aerogeneratore in progetto, tanto per la corretta rappresentazione per ciascuno dei suddetti aerogeneratori della specifica disciplina regionale di non idoneità della relativa area;
5. si chiede di integrare il SIA (ed i relativi documenti allegati – in particolare l'elaborato *Studio dei potenziali impatti cumulativi* – n. 1.12, paragrafi 7.1 e 7.2; *SIA – Altri impianti FER*, elaborato n. V.2.15; *SIA – Relazione dell'intervisibilità cumulativa*, elaborato n. 1.14; *SIA – Carta dell'intervisibilità teorica degli aerogeneratori in progetto*, elaborato n. 2.16; *SIA – Intervisibilità effettiva degli aerogeneratori in progetto*, elaborato n. 2.17; *SIA – Carta dell'intervisibilità teorica complessiva dei parchi eolici*, elaborato n. 2.18) con la effettiva verifica degli impatti cumulativi del progetto presentato come derivanti “da altri progetti esistenti e/o approvati” (compresi, quindi, gli impianti eolici individuati dal servizio Atlaimpianti-Internet del sito web del GSE) nell'ambito



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

distanziale di cui al DM 10/09/2020 (9,000 km), come previsto dal punto 5, lett. e), dell'Allegato VII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, specificatamente con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale di cui alla Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004, la cui eventuale non attuale valorizzazione "con scavi e musealizzazione" (cfr. p. 40 dell'elaborato n. 1.12) non può essere prova di per sé per dichiarare un relativo impatto "basso" degli interventi previsti sul relativo fattore ambientale. Pertanto, dovranno essere considerati quali "punti di osservazione sensibili" (cfr. elaborato n. 1.14, pp. 14-17) tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell'art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (cfr. quanto richiesto al punto n. 3 del presente elenco); si chiede, inoltre, di definire dal punto di vista paesaggistico i valori e le valenze del "paesaggio eolico", che si ritiene verrà a costituirsi con la realizzazione del progetto di cui trattasi insieme a quelli di analoga tipologia già presenti nell'area vasta considerata (cfr. elaborata n. V.1.12, paragrafo 3.1, p. 16);

6. si chiede di integrare il SIA (cfr. elaborato *SIA- Mappa dei punti di presa su ortofoto*, n. V.2.20; "*SIA – Mappa dei punti di presa su CTR*", n. V.2.21; *SIA – Report fotografico dello stato di fatto*, elaborato n. 2.19) e la *Relazione paesaggistica* producendo in un unico nuovo complessivo e completo documento le riprese fotografiche e i conseguenti fotoinserimenti (avendo cura di indicare nella stessa cartografia il relativo cono di ripresa e di acquisire i relativi scatti fotografici in situazioni di assente o, quantomeno, scarsa nuvolosità o foschia) già prodotti e quelli nuovi da realizzarsi per tutti i punti ancora non utilizzati e costituiti dai beni culturali e dai beni paesaggistici (compresi quelli tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e i siti di interesse archeologico riportati negli elaborati della *Relazione archeologica preventiva*) ricadenti all'interno dell'ambito distanziale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010, con specifica attenzione, ma non esclusiva, per la chiesa di S. Leonardo, posta a soli 191,2 m dall'aerogeneratore OZ2 (cfr. *Relazione paesaggistica*, p. 71 - N.B.: per quanto riferito in merito alla numerazione degli aerogeneratori negli elaborati del SIA e del progetto si rimanda a quanto evidenziato al punto n. 18 del presente elenco). I fotoinserimenti dovranno riprodurre gli aerogeneratori con le previste segnalazioni per la sicurezza del volo aereo (cfr. punto n. 9 del presente elenco). Inoltre e visto quanto riprodotto nella *Vista B.P.3* della *Relazione paesaggistica* (p. 131), si evidenzia la necessità di verificare, con la dovuta attenzione, la effettiva corrispondenza delle dimensioni riportate degli aerogeneratori di progetto rispetto alla loro necessaria corretta rappresentazione prospettica nei fotoinserimenti, non apparendo possibile che un aerogeneratore alto 180 m (come quello di progetto) possa apparire della stessa dimensione, se non minore, rispetto ad aerogeneratori già esistenti di minore altezza e posti molto più lontano nello stesso fotoinserimento. In ogni caso e in riferimento sempre alla suddetta *Vista B.P.3*, si avrà cura di riprendere una pluralità di scatti fotografici dallo stesso punto di vista nel caso in cui fosse presente una alberatura assai prossima, che di fatto inficia la realtà dinamica della percezione del paesaggio circostante i suddetti beni culturali. Si rappresenta, altresì, che nella *Relazione paesaggistica* (nuovamente inoltrata il 14/10/2020) non sono presenti tutti i fotoinserimenti indicati nella cartografia di cui all'elaborato n. V.2.21);
7. *SIA – Relazione simulazione delle criticità di trasporto* (elaborato n. V.1.17): si chiede di produrre una descrizione fotografica delle aree interessate dalle opere in progetto per la fase di cantiere, con i relativi conseguenti fotoinserimenti nelle fasi in corso d'opera e *post-operam* (quest'ultima con riferimento anche alle relative opere di ripristino), al fine di verificare le trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione delle strutture e viabilità di cantiere (costituita quest'ultima da nuove strade o da esistenti da adeguarsi per complessivi 12 km ca. di lunghezza nella fase di esercizio); si chiede di individuare e rappresentare con adeguata documentazione progettuale le strade per le quali si dovrà necessariamente provvedere ad aumentare la scabrezza della relativa pavimentazione con uno "strato di almeno 18 cm di conglomerato (cementizio o bituminoso)" (cfr. elaborato n. V.1.17, paragrafo 4, p. 12); si chiede di definire quale

MA



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sia la soluzione di progetto adottata per la fornitura degli aerogeneratori (dal porto di Porto Torres o da quello di Oristano; cfr. elaborato n. V.1.17, paragrafo 4.1.2, pp. 12-13);

8. il SIA (cfr. *SIA - 7. Elaborati generali di progetto – Viabilità di accesso al parco eolico*, elaborato n. 7.1; *SIA - 7. Elaborati generali di progetto – Planimetria generale degli interventi*, elaborato n. 7.2; elaborati specifici dei vari tratti interessati, tra cui l'elaborato n. 7.32; *SIA – Relazione simulazione delle criticità di trasporto*, elaborato n. V.1.17), la *Relazione paesaggistica* e la *Relazione archeologica preventiva* devono essere integrati con la valutazione degli impatti significativi e negativi generati dalle opere previste per gli interventi di adeguamento della viabilità esistente per l'accesso all'area prescelta per il nuovo impianto eolico sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico. I suddetti elaborati devono rappresentare adeguatamente, se del caso, anche le opere provvisorie o definitive previste per lo stoccaggio degli aerogeneratori nel porto di sbarco (Porto Torres o Oristano, cfr. il punto n. 7 del presente elenco);
9. si chiede di integrare il SIA e la *Relazione paesaggistica* provvedendo ad aggiornare tutti gli elaborati di fotoinserimenti contenuti nei suddetti due elaborati (come anche, se del caso, nella documentazione qui richiesta) con la “*segnalazione cromatica e luminosa*” descritta nell'elaborato “*1 – Elaborati descrittivi generali – Relazione segnalazione cromatica e luminosa – Schede ostacoli verticali*”, considerando anche quanto in merito esposto nell'Allegato 4 del DM 10/09/2010 (paragrafo 1; paragrafo 3, punti 3.2.f e 3.2.g);
10. “*1 – Elaborati descrittivi generali – Piano di dismissione e ripristino*” (elaborato n. 1.4) e “*1 – Elaborati descrittivi generali – Computo metrico estimativo della dismissione e ripristino*” (elaborato n. 1.5): si deve giustificare dal punto di vista giuridico il motivo per il quale non si ritiene di dover considerare il suddetto *Piano* quale vincolante per lo stesso proponente (cfr. paragrafi 1, p. 2); si deve chiarire quali opere intenda realizzare il proponente nel momento in cui dovrà provvedere al ripristino dei luoghi facendo riferimento alla futura (e non ancora conosciuta) destinazione prevista, per le aree interessate dall'impianto eolico di cui trattasi, dallo strumento urbanistico allora vigente (cfr. paragrafo 4.5, p. 12); si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino dei luoghi relativamente alle fondazioni degli aerogeneratori (cfr. elaborato n. 1.4: paragrafo 4.3.3, p. 11, ove si afferma che la demolizione delle fondazioni degli aerogeneratori avverrà solo per la relativa “*corona superficiale*”; elaborato n. 1.5: n. ord. tariffa 2, per la demolizione fino alla quota di -0,50 m dal piano di campagna); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle opere di fondazione degli aerogeneratori con il conseguente ripristino integrale dei luoghi interessati, definendo nel dettaglio di ogni aerogeneratore la nuova copertura di terreno vegetale prevista, ovvero le modalità di ripristino dell'area in caso di presenza di “*roccia affiorante*”; si deve giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino delle aree relative alle nuove strade interne al parco eolico (cfr. paragrafi 4, p. 7, e 4.5, pp. 12-13); si devono definire gli impatti e le opere necessarie per la demolizione totale delle nuove strade interne al parco ed il relativo ripristino integrale dei luoghi (da prevedersi fin dalla fase di messa in esercizio del parco); si dovrà di conseguenza aggiornare il “*Computo metrico estimativo*” (paragrafo 6, Tabella 2, p. 22) con le opere previste per la demolizione integrale ed il ripristino totale delle aree occupate dalle fondazioni degli aerogeneratori e dalle nuove strade interne al parco eolico, dovendosi dichiarare il relativo costo quale vincolante allo stato attuale delle conoscenze relative al progetto proposto (cfr. quanto riportato in merito alla p. 2, ove tali costi sono ancora dichiarati non vincolanti per il proponente); si devono verificare gli impatti significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e, quindi, della possibile rimozione delle “*colonne di jet-grouting*” ipotizzati nell'elaborato 2 – *Studi geologici e geotecnici – Calcoli preliminari delle fondazioni degli aerogeneratori* (elaborato n. 2.3, paragrafo 1, p. 2); si deve chiarire se le fondazioni degli aerogeneratori prevedono la realizzazione o meno di pali e conseguentemente la loro demolizione integrale in fase di ripristino delle aree (cfr. elaborato n. 2.3, paragrafo 3.2, p. 7);



11. il SIA deve essere integrato con la descrizione completa delle misure previste ai sensi del punto 7 dell'Allegato VII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, per le fasi *ante-operam*, in corso d'opera e *post-operam*, con riferimento ai fattori del patrimonio culturale e del paesaggio, la cui identificazione deve essere aggiornata sulla base di quanto desunto per la redazione dell'elaborato cartografico di cui al punto 3 del presente elenco;
12. si chiede di presentare un documento sistematico e di sintesi della valutazione effettuata dal proponente ai sensi della Parte IV - punti 16.1, 16.3 e 16.4 - dell'Allegato al DM 10/09/2010;
13. si chiede di verificare adeguatamente (ad integrazione di quanto non riportato nella *Relazione paesaggistica*, p. 53), presso i competenti Uffici e Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna, se nelle aree interessate dall'impianto eolico in progetto (comprese le aree di cantiere e le opere di utenza relative alla connessione alla RTN) siano presenti aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 42/2004; cfr. i "*Provvedimenti formali di accertamento terre civiche*" sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 24/04/2020: "*74 Chiaramonti*" – Provvedimento formale di accertamento terre civiche di cui al Decreto commissariale n. 264 del 12/10/1940 – Inventario terre civiche del Aprile 2012; "*91 Erula*" - Provvedimento formale di accertamento terre civiche di cui alla Determinazione ARGEA n. 3870 del 26/06/2018; "*216 Ozieri*" - Provvedimento formale di accertamento terre civiche di cui al Decreto commissariale n. 313 del 02/08/1946 - Inventario terre civiche del Aprile 2012; "*341 Tula*" - Provvedimento formale di accertamento terre civiche di cui alla Determinazione ARGEA n. 7387 del 20/12/2018 – Inventario terre civiche del Dicembre 2019), fornendo, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "*Norme in materia di domini collettivi*");
14. si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali e paesaggistici (per quest'ultimi, anche quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale -*Assetto Storico culturale*) esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;
15. la *Relazione paesaggistica* e, conseguentemente, il SIA devono essere aggiornati con la rappresentazione in fotoinserimento della situazione *ante-operam* e *post-operam* di tutte le piazzole degli aerogeneratori (ad integrazione di quanto rappresentato negli elaborati denominati 6 – *Elaborati di progetto – Aerogeneratori*);
16. si chiede di integrare il SIA (cfr. *SIA - Quadro progettuale*, elaborato n. 1.1.All.A, paragrafo 10) con la concreta descrizione delle "*principali alternative ragionevoli del progetto*", oltre quella dell'alternativa zero, che siano effettivamente "*adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche*" (cfr. punto 2 dell'Allegato VII della Parte II del D.Lgs. 152/2006), viste le molteplici e diverse proposte progettuali per analoghi impianti eolici presentati nella medesima area; si chiede, inoltre, di produrre gli atti relativi alle verifiche e valutazioni effettuate in sede di "*prima istanza autorizzativa*" (cfr. *SIA – Quadro progettuale*, elaborato n. 1.1. All.A, paragrafo 10.1, p. 57: "*La presente variante progettuale tiene conto delle alternative localizzative già valutate e verificate in sede di prima istanza autorizzativa per le quali gli enti si sono espressi con pareri di compatibilità rilasciando la relativa autorizzazione alla costruzione; si riportano quindi di seguito le medesime valutazioni che evidenziano anche la compatibilità della variante in oggetto*"; cfr.,



anche, elaborato n. 1.2, paragrafo 1, p. 5);

17. il SIA – Quadro Ambientale (elaborato n. 1.1 All.C - paragrafo 12, pp. 78 e ss.) e lo *Studio degli effetti di shadow flickering* (elaborato n. 1.7 del SIA – compreso l’elaborato *Carta degli effetti di shadow flickering*, n. 2.34) devono essere integrati considerando quali *recettori* (cfr. paragrafo 3, p. 3, dell’elaborato n. 1.7) anche i beni culturali (architettonici e archeologici – compresi quelli in fase di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante) e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – *Assetto Storico culturale* (ai sensi dell’art. 48 delle Norme Tecniche di Attuazione) presenti nell’ambito distanziale utile, per lo stesso Studio (cfr. elaborato n. 2.34), ad ognuno degli aerogeneratori previsti, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell’impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata godibilità e valorizzazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici;
18. *SIA - Relazione gittata massima elementi rotanti* (elaborato n. V.1.18); *SIA – Inquadramento recettori* (elaborato n. V.2.9); *SIA – Inquadramento recettori sensibili* (elaborato n. V.2.24): lo Studio di impatto ambientale deve essere integrato considerando quali “recettori” e “recettori sensibili” (cfr. cartografia di cui all’Allegato 1) anche tutti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 (con specifica attenzione per la Chiesa di S. Leonardo) e i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PPR ai sensi dell’art. 48 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, proponendo di conseguenza eventuali soluzioni alternative di layout dell’impianto eolico proposto al fine di preservare la incondizionata tutela e conservazione in ogni tempo dei suddetti beni culturali e paesaggistici; la verifica di non incidenza dell’area di ricaduta in caso di distacco della pala deve essere condotta anche in riferimento alla “*gittata massima teorica*” definita pari a 185,3 m (cfr. elaborato n. V.1.18, p. 18) e non solo a quella ridotta in base alla letteratura e buona approssimazione del 20% (pari a 148,3 m); la individuazione numerica degli aerogeneratori deve essere ricondotta a quella contenuta nel SIA, avendo verificato che nell’Allegato 1 la stessa numerazione risulta diversamente adottata (cfr., per esempio, aerogeneratori nn. OZ2, OZ3, OZ4; medesima differenza si presenta anche negli elaborati n. V.2.9, V.2.24 e V.2.28-1);
19. si chiede di integrare e completare il SIA con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 16/11/2020 (allegato) e dal Servizio II della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 23/11/2020, relativamente alla “*Verifica preventiva d’interesse archeologico*”:
- “Si rileva che per quanto riguarda gli eventuali adeguamenti stradali necessari per il trasporto tra il porto prescelto (Porto Torres o Oristano) non sono state previste indagini di archeologia preventiva, che invece si ritengono comunque necessarie così come condotte per l’impianto eolico sopra valutato”.*
- Si rappresenta al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;
20. si chiede di integrare e completare il SIA, la *Relazione paesaggistica* e il progetto con quanto chiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 16/11/2020 (allegato) relativamente alla tutela del patrimonio architettonico (cfr. anche il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP del 17/10/2020) e paesaggistico (se non già ricompresa in quanto chiesto ai predetti punti dal n. 1 al n. 19):
- “1. Nelle relazioni di progetto è specificato che “Il progetto definitivo dell’intervento in esame è stato il frutto di un percorso che ha visto la valutazione di diverse ipotesi progettuali e di localizzazione, ivi compresa quella cosiddetta “zero”, cioè la possibilità di non eseguirlo e realizzare l’impianto nella sua configurazione già autorizzata e in tal caso,*

MA



come già evidenziato, verranno installati un numero maggiori di aerogeneratori con conseguente occupazione di suolo per MW installato”. Si vedano in proposito la “Sintesi non tecnica” alla pag. 17 e la “Relazione descrittiva generale” alla pag. 55. Si veda inoltre la “Relazione paesaggistica”, nella quale, alla pag. 101, si dice che “il progetto segue le indicazioni della Strategia Energetica Nazionale del 2017, che favorisce l’installazione di aerogeneratori di taglia maggiore e più efficienti rispetto a quelli attualmente realizzati, scelta che consente di ridurre il numero a parità di potenza installata e conseguentemente di migliorare l’inserimento paesaggistico”.

Dalle ricerche d’archivio effettuate, non risulta a questo Ufficio che negli ultimi cinque anni siano stati espressi pareri o siano pervenute istanze di autorizzazione relative al parco eolico di Ischinditta.

Si ritiene pertanto indispensabile acquisire i riferimenti delle autorizzazioni già conseguite, al fine di poter approfondire le ricerche e valutare se la nuova proposta progettuale sia effettivamente migliorativa.

2. Si chiede inoltre di completare la relazione paesaggistica con una comparazione tra lo stato già autorizzato e quello proposto. Si dovrà infatti valutare, come peraltro riportato nella relazione paesaggistica stessa, a pagina 100, che l’alternativa progettuale oggetto di valutazione migliori, o perlomeno non causi un peggioramento dello stato di fatto il quale, nel caso specifico, è rappresentato anche dai progetti già autorizzati.
3. La relazione paesaggistica, rivista e completata come sopra esposto, dovrà essere accompagnata da opportuni elaborati grafici di confronto tra l’”alternativa zero” e l’impianto così come proposto (distribuzione planimetrica degli aerogeneratori e delle piazzole, configurazione della viabilità, elettrodotto e aree soggette a scavo, studio dell’intervisibilità, fotoinserti ecc). Risulta necessario avere tutti gli elementi per poter comparare anche l’impatto sul paesaggio e sui beni culturali prodotto durante le fasi di cantiere.
4. Tra le integrazioni pervenute con la nota n. 067\_20grvdep\_WOZC non è compresa la “puntuale e concreta proposta di mitigazione e compensazione atta a promuovere tutti gli interventi ritenuti non sono utili, ma soprattutto necessari per un migliore inserimento delle opere nel quadro interessato”, richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna e da questa Soprintendenza rispettivamente con le note prot. 30067/2020 e prot. 8044/2020.
5. Al fine di identificare l’immobile detto “Domo Codinatta” è necessario che siano forniti almeno i seguenti dati: coordinate geografiche, estremi catastali, condizione giuridica, data di costruzione.
6. Come già richiesto con la nota prot. n. 8044 del 21.08.2020 di questo Ufficio (prot. n. 66056 del MATTM-CreSS), non si potrà prescindere da un’adeguata individuazione cartografica dei beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 presenti nell’area interessata dal progetto. Si chiede che la ricognizione sia estesa all’area vasta oggetto del SIA e contenga indicazioni riguardanti la condizione giuridica di ciascun bene, gli estremi catastali, la data di fabbricazione e ulteriori notizie storiche, fotoinserti delle principali visuali in direzione del parco eolico.
7. Si dovrà accertare che nel sito di intervento (come anche nel suo intorno di cui alla DGR n. 40/11 del 2015) non siano presenti aree boscate né gravate da usi civici, le quali costituirebbero vincolo ex lege ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1 lettere g) e h).
8. Il fotoinserto denominato “Vista B.P.3 – Da chiesa san Leonardo verso WTG 1-2”, alla pagina 131 della Relazione paesaggistica, parrebbe inverosimile, in considerazione del fatto che l’aerogeneratore più prossimo alla chiesa dovrebbe trovarsi ad una distanza pari quasi alla propria altezza. Si chiede di rielaborarlo, inquadrando tanto la turbina quanto i ruderi della chiesa, al fine di poterne verificare le relazioni”;

Si rappresenta, in ogni caso, in riferimento all’Area funzionale Patrimonio architettonico, che

MA



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


qualora la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dovesse nel frattempo accertare la ulteriore sussistenza della tutela *ex lege* (articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004), ovvero avviare i procedimenti inerenti la dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante (articoli 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004) per i ruderi della Chiesa di S. Leonardo e del Castello di Orvei, il SIA, la *Relazione paesaggistica* e il progetto di cui trattasi ne dovranno considerare la relativa ulteriore valenza culturale architettonica, oltre a quella paesaggistica dettata dal Piano paesaggistico regionale;

21. la documentazione relativa alla richiesta di acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 deve essere riformulata – a seguito delle verifiche condotte per i relativi punti sopra elencati - nel senso di definire e rappresentare, in modo esclusivo e con la necessaria adeguatezza, gli ambiti territoriali e i beni culturali interessati dalle opere in progetto (comprese quelle di cantiere e provvisorie per la realizzazione del progetto di cui trattasi) al fine di circoscrivere quanto da autorizzarsi ai sensi del sopra richiamato articolo 21. La documentazione progettuale e i relativi elaborati descrittivi devono essere, di conseguenza, sottoscritti, come previsto dalla normativa di settore, da professionisti abilitati alla progettazione di interventi inerenti i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004;
22. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica preventiva* e il progetto devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per il presente punto e quelli sopra elencati dal n. 1 al n. 21.

**Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al proponente.**

Alla **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio** si chiede, in merito a quanto indicato al punto 19 dell'elenco di cui sopra, di voler comunicare tempestivamente a questa Direzione generale ABAP (Servizi III e V) l'eventuale avvenuto avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale particolarmente importante ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 per i *ruderi della Chiesa S. Leonardo e del Castello di Orvei*, al fine di darne immediata informazione anche al proponente e alle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer  
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Arch. Roberto BANCHINI)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

*per i beni e le attività culturali*

*e per il turismo*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla Direzione Generale  
Archeologia, belle arti e paesaggio  
Servizio V – Tutela del paesaggio  
[mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)  
[piero.aebischer@beniculturali.it](mailto:piero.aebischer@beniculturali.it)

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico  
e architettonico

**OGGETTO:** OZIERI, CHIARAMONTI, ERULA e TULA (SS) – Località Monte Sassu – Progetto di un impianto eolico denominato “Ischinditta” composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW per una potenza complessiva di 50,4 MW.  
Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (art. 27, Provvedimento unico in materia ambientale)  
Proponente: GRVDEP Energia S.r.l.  
Cod. identificativo procedimento MATTM: [ID: 5371]  
Rif. vs. nota prot. n. 29687 del 14.10.2020– Ns. prot. n. 10055 del 15.10.2020  
Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:  
<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7492/10830>

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Con nota n. 22829 del 30.07.2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7282 del 30.07.2020, la DG ABAP Servizio V ha trasmesso a questa Soprintendenza la nota prot. n. 53742 del 10.07.2020 del MATTM CreSS con richiesta di riscontro.

Con nota prot. 8044 del 21.08.2020, questa Soprintendenza ha trasmesso al MATTM-CreSS e per conoscenza alla DG ABAP Servizio V, alla RAS e alla Società GRVDEP Energia S.r.l., la richiesta di integrazioni della documentazione già presentata dalla GRVDEP Energia S.r.l. con nota prot. n. 030\_20grvdep del 25.06.2020.

In riscontro alla richiesta del parere in oggetto, considerata la comunicazione di procedibilità dell’istanza del MATTM-CreSS con nota n. 80347 del 09.10.2020, acquisita agli atti con prot. n. 9895 del 12.10.2020, e la trasmissione di documentazione integrativa dalla Società GRVDEP Energia S.r.l. con nota n. 067\_20grvdep\_WOZC del 14.10.2020, acquisita agli atti con prot. n. 10090 del 15.10.2020, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Il Parco Eolico in progetto, denominato “Ischinditta”, è sito nei comuni di Ozieri, Tula, Erula e Chiaramonti nella provincia di Sassari. Il progetto prevede l’installazione di 9 aerogeneratori, 4 in comune di Chiaramonti e 5 in comune di Ozieri, del tipo VESTAS V-150. Gli aerogeneratori hanno potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva del parco eolico di 50,4 MW. L’altezza delle torri sino al mozzo (HUB) è di 105 m, il diametro delle pale è di 150 m per una altezza complessiva della struttura pari a 180 m.

L’energia viene prodotta da ciascun aerogeneratore a 720 V e 50 Hz. La tensione viene elevata a 30 kV in un centro di trasformazione ubicato nella navicella della macchina e viene evacuata tramite cavi elettrici interrati in MT fino



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: [mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it) – PEO: [sabap-ss@beniculturali.it](mailto:sabap-ss@beniculturali.it)

all'aerogeneratore successivo.

Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna a 150 kV sul futuro ampliamento della stazione elettrica (SSE) della RTN a 150 kV denominata Tula. Questo dovrebbe portare alla costruzione della sottostazione di trasformazione 30/150 kV in un terreno adiacente alla nuova sottostazione RTN in progetto, in territorio comunale di Tula (SS) al foglio 4 mappale 204.

Il trasferimento dell'energia avverrà tramite un elettrodotto interrato che dal terminale cavo AT 150 kV permetterà il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV dell'ampliamento della stazione a 150 kV Tula.

Per la stazione elettrica, dovranno essere realizzate le seguenti opere civili: • Recinzione esterna ed interna; • Strade di circolazione, accesso e piazzali carrabili; • Costruzione edificio utente; • Formazioni dei basamenti delle apparecchiature elettriche AT.

L'elettrodotto, che dovrebbe collegare tutte le aree degli aerogeneratori, partirebbe da progetto dal parco eolico di "Sa Turrina" già esistente in territorio comunale di Tula, attraversando per un breve tratto il comune di Erula e collegando i nuovi aerogeneratori nei comuni di Ozieri e Chiaramonti. La posa dei cavi dovrebbe avvenire seguendo principalmente la viabilità esistente e le nuove piste di accesso. Lo scavo sarà condotto sull'impronta della viabilità a una profondità prevista di circa 130 cm dal piano della strada.

Nella fase di esercizio le aree degli aerogeneratori saranno fruibili con una strada di accesso, rilevata rispetto al piano di campagna, che conduce alla piazzola definitiva di 25 x 25 m al centro della quale sorgerà l'aerogeneratore con una fondazione in cemento armato. Lo scavo per la realizzazione della fondazione avrà un diametro di circa 30 m al piano di campagna e 24 m alla base, ad una profondità di 3 m sotto il piano. Durante le fasi di cantiere, intorno alla piazzola definitiva saranno attrezzate delle aree temporanee per l'assemblaggio e il montaggio della gru per l'edificazione delle pale, aree per lo stoccaggio dei componenti della torre e lo stoccaggio delle pale eoliche; tutte queste aree, per una superficie complessiva di circa 4860 m<sup>2</sup>, saranno rese fruibili tramite scotico superficiale e apporto di materiali di risulta. Una volta terminate le fasi di cantiere tutte le aree temporanee saranno ripristinate con la stesura di uno strato di terreno vegetale.

La viabilità prevista all'interno del parco sfrutterà per quanto possibile quella già esistente con l'aggiunta di tratti di nuova realizzazione. Le strade prevedono una carreggiata di 5 m di larghezza con banchine laterali di circa 0,5 m. Su entrambi i lati saranno realizzati dei fossi al piede. Le nuove strade saranno in parte realizzate in scavo e in parte in rilevato con larghezza totale variabile, compresa tra circa 10 m e 20 m.

## **Allegato A-BA: AREA FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico (V\_1\_15) e le carte allegate, Carta delle segnalazioni archeologiche da bibliografia, Carta del rischio archeologico assoluto, Carta del rischio archeologico relativo (V.2.27, V.2.28, V.2.29), redatte dal dott. Archeologo Gabriele Carenti.

A seguito della richiesta di integrazioni trasmessa nella fase propedeutica all'avvio del presente procedimento (disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. 152/2006) da questa Soprintendenza con nota prot. n. 8044 del 27.08.2020, è pervenuto un ulteriore elaborato, sempre a firma del dott. Carenti (V.1.15-1\_Relazione archeologica preventiva – Integrazione) in cui venivano presentate, come da richiesta, le risultanze del lavoro di ricerca d'archivio effettuato presso i nostri Uffici, non possibile in un primo momento a causa dell'emergenza Covid-19.

Per la redazione della documentazione suddetta il dott. Carenti ha provveduto a: raccogliere i dati bibliografici reperibili e i dati d'archivio, effettuare le ricognizioni di superficie nelle aree interessate dalle lavorazioni in progetto e effettuare l'analisi cartografica dei siti di interesse archeologico.

I dati presenti nella relazione della verifica preventiva dell'interesse archeologico sono stati integrati anche grazie ai sopralluoghi effettuati dal personale di questo Ufficio nel mese di settembre nell'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo parco eolico.

### **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

L'area di Su Sassu è un altopiano morfologico avente quota media 625 m s.l.m.: è definibile come un altopiano di natura vulcanica di forma allungata, con asse SW-NE, degradante verso NW con deboli pendenze, mentre nel settore SE, l'altopiano si interrompe con una scarpata a pendenze elevate che si raccorda al substrato metamorfico paleozoico sottostante e al settore di pianura, posta a quota circa 300 m s.l.m.

Dal punto di vista archeologico l'area appare frequentata, in accordo con i dati presenti nella pubblicazione di



Amadu del 1978, da epoca neolitica fino a epoca medievale.

Agli stessi risultati portano anche le indagini effettuate per lo studio del progetto in esame.

L'area di Su Sassu appare densamente frequentata da epoca preistorica fino ad oggi senza soluzione di continuità.

Il limite meridionale dell'altopiano è costellato di monumenti che fanno emergere il suo ruolo di primaria importanza per il controllo del territorio circostante: la posizione sopraelevata consentiva infatti di spaziare dalla piana di Ozieri sottostante, a sud, fino alla costa settentrionale della Sardegna, a nord. Il monumento più antico in tal senso risulta essere la muraglia megalitica prenuragica di Punta S'Arrocu, nella parte occidentale dell'altopiano. Successivamente, a partire dal Bronzo Medio, sono costruiti il nuraghe Zappareddu, il nuraghe Longhidanu II e il nuraghe di Monte San Leonardo, ormai distrutto, tutti in posizione dominante, quasi sul ciglio meridionale dell'altopiano, in linea con la muraglia suddetta, che venivano a creare una rete di avvistamento, controllo e gestione del territorio circostante. Ad essi deve essere aggiunto, in posizione più interna rispetto al limite dell'altopiano, il nuraghe facente parte del complesso archeologico di Longhidanu e la tomba di giganti di cui si conserva la parte absidata in regione Longhidanu. Questa ideale linea di controllo del territorio viene integrata in epoca medievale con la costruzione, datata al XIII secolo, su una rocca sopraelevata del castello di San Leonardo di Orvei e del relativo abitato, collegati all'omonima chiesa di cui permangono i ruderi a est dell'emergenza rocciosa. Inoltre questi monumenti erano collegati visivamente anche a quelli presenti nella piana di Ozieri, andando a costituire una rete territoriale più ampia a partire già da epoca preistorica.

Per completare il quadro del popolamento dell'area in epoca pre e protostorica, alle emergenze elencate sopra, vanno aggiunti i circoli megalitici e le altre strutture individuate sia nell'area di Domo Galeffu, sia nell'area di Domo Meloni.

Tutta la zona continua poi a essere frequentata in epoca romana, come testimoniano le tombe scavate in roccia presenti presso Domo Meloni, Domo Galeffu e in regione Longhidanu. A esse va aggiunto il rinvenimento in un muro a secco nei pressi di Domo Galeffu di una stele a specchio, inquadrabile in epoca romana, tra la fine dell'età repubblicana e il primo impero. La presenza di queste testimonianze sparse nell'altopiano, oltre a suggerire una costante presenza umana nell'area anche in età romana porta ad interrogarsi sugli abitati coevi non ancora individuati.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale<sup>1</sup>, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004, per i quali viene specificato se sono stati individuati durante la redazione della Viarch o mediante sopralluogo del personale di questa Soprintendenza: l'elenco, da considerarsi non esaustivo, comprende i beni dislocati entro 1600 m dal tracciato in progetto.

#### Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.:

- Comune di Chiaramonti
  - 1- Muraglia megalitica di Punta S'Arrocu (Avvio procedimento prot. n.9928 del 13.10.2020. Foglio 30, particelle 33 e 34) (ID PPR 28)<sup>2</sup>
  
- Comune di Ozieri
  - 2- Complesso archeologico di Longhidanu (Avvio procedimento prot. n. 10257 del 20.10.2020. Foglio 2, particella 95) (Nuraghe ID PPR 4016)<sup>3</sup>
  - 3- Nuraghe Zappareddu (Avvio procedimento prot. n. 10989 del 09.11.2020. Foglio 3, particelle 11, 4, 150) (ID PPR 4039 indicato come Nuraghe Su Sassu)<sup>4</sup>
  - 4- Nuraghe Longhidanu II (al confine con Tula) (Avvio procedimento prot. n. 11185 del 16.11.2020. Ozieri foglio 2, particella 62; Tula foglio 11, particella 56) (nuraghe a cui riferire probabilmente ID PPR 4029)<sup>5</sup>
  - 5- Nuraghe Poltolzu (DM 30/03/1984)

<sup>1</sup> Per i beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs 42/2004 e ss. mm. ii., viene segnalato l'ID nel caso rientrino anche tra i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal PPR – Repertorio del Mosaico.

<sup>2</sup> Si veda planimetria allegata.

<sup>3</sup> Si veda planimetria allegata.

<sup>4</sup> Si veda planimetria allegata.

<sup>5</sup> Si veda planimetria allegata.



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- 6- Complesso nuragico di Su Monzu (DM 15/10/1984)
- 7- Nuraghe Muralza I e II (DM 06/07/1984)

Beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal PPR – Repertorio del Mosaico (art. 48 delle NTA). Tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii:

- Comune di Chiaramonti
  - 1- Necropoli romana di Su Cannau (ID PPR 3354 indicata come nuraghe)
  - 2- Nuraghe Elighia (ID PPR 3498)
  - 3- Nuraghe in località Monte Elighia (ID PPR 3499)
  - 4- Nuraghe presso Punta S'Arroccu (ID PPR 3553)
  
- Comune di Ozieri
  - 5- Insegiamento presso Zappareddu (ID PPR 85)
  - 6- Nuraghe (ID PPR 4029), non identificato: probabilmente da riferire al Nuraghe Longhidanu II al confine tra Ozieri e Tula
  - 7- Insegiamento in regione Longhidanu (ID PPR 58): posizionato nello stesso punto in cui è stata identificata la possibile parte absidata di una tomba di giganti (ID PPR 215) e una tomba in roccia di epoca romana.
  - 8- Tomba dei giganti in regione Longhidanu (ID PPR 215);
  - 9- Nuraghe in regione Longhidanu ID 4016 (da riferire probabilmente al nuraghe del complesso archeologico di Longhidanu)
  - 10- Nuraghe Pala 'e Attu (ID PPR 4026);
  - 11- Insegiamento Pala 'e Attu (ID PPR 72)
  - 12- Nuraghe Corvos (ID PPR 4023);
  - 13- Insegiamento di Santu Lussurgiu (ID PPR 83);
  - 14- Nuraghe Santu Lussurgiu (ID PPR 4037);
  - 15- Insegiamento Puttu Pianu (ID PPR 79);
  - 16- Domus de Janas di Puttu Pianu (ID PPR 470);
  - 17- Nuraghe Puttu Pianu (ID PPR 4035);
  - 18- Insegiamento Ena Longa (ID PPR 45)
  - 19- Complesso di San Leonardo di Orvei composto da:
    - insegiamento (ID PPR 688);
    - nuraghe (ID PPR 3995);
    - castello (ID PPR 10147);
    - chiesa (ID PPR 29).

Altri elementi di interesse archeologico:

- Comune di Chiaramonti:
  - 1 – Tracce di muri rettilinei e terrazzamenti a nord-ovest della muraglia megalitica di Punta S'Arroccu (da sopralluogo SABAP);
    - 2- Funtana 'e Salighes resti della fontana attualmente in uso; nelle vicinanze è stato individuato un recinto rettangolare fatto con pietre a secco e un allineamento murario (R-19) da mettere forse in relazione con la presenza della fontana (da Viarch)
  
- Comune di Ozieri
  - 1- Area di Domo Meloni:
    - I. Insegiamento Su Sassu: sono presenti tracce di murature rettilinee che circoscrivono ambienti rettangolari e ad andamento tendenzialmente circolare (da sopralluogo SABAP); è stato rinvenuto frammento di ceramica tornita (R-10) e tracce di strutture date da allineamenti di pietre di piccole e medie dimensioni (R-13 e R- 14) (da Viarch);
    - II. Tombe romane scavate nella roccia, dove (è segnalata la presenza di un circolo megalitico);
  - 2- Nuraghe Ena Longa (da Viarch);
  - 3- Area di Domo Galeffu:
    - I. Grosso muro posto di fronte a Domo Galeffu (da sopralluogo SABAP)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- II. Rinvenimento stele a specchio riutilizzata in muro a secco (coord. 40,7411614; 8,9401087) (da sopralluogo SABAP)
  - III. Tomba romana scavata in roccia 40 m a nord del muro dove è stata rinvenuta la stele a specchio (da sopralluogo SABAP)
  - IV. circolo costituito da pietre di grandi dimensioni con diametro di circa 9 m posto immediatamente a nord della tomba scavata in roccia suddetta (da sopralluogo SABAP)
  - V. Muro a doppio paramento posizionato circa 30 m a nord est rispetto alla tomba scavata nella roccia: il suo andamento in direzione nord ovest/ sud est si segue per circa 90 m (da sopralluogo SABAP)
- 4- Possibile tomba ( coord. 40,7392425; 8,9292578) (da sopralluogo SABAP)
- 5- Nuraghe Santu Lussurzu II (da Viarch)

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti del progetto in esame sul patrimonio archeologico, oltre al D.M. 10.09.2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al PPR della Regione Sardegna, in particolare per quanto attiene l'area di tutela di 100 m dettata dagli artt. 48-49 delle NTA per i beni di repertorio, va considerata la DGR 40/11 del 2015 della RAS, "*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica*", in cui sono specificate le distanze dai *Beni Culturali*, da ritenersi non idonee per l'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica. Tali distanze, come specificato nell'allegato della suddetta DGR, variano in relazione alla tipologia di impianto, classificato sulla base delle dimensioni.

Nel caso dell'impianto in progetto i 9 aerogeneratori rientrano in quelli di grande taglia, avendo altezza al mozzo superiore ai 50 m e diametro del rotore superiore a 50 m. Pertanto, in base alla suddetta DGR tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici di grande taglia, come quello in oggetto, rientrano le fasce di rispetto inferiori a 1600 m di distanza dai Beni Culturali (siano essi beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, o beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 o presenti nel repertorio dei Beni Culturali del PPR).

Di seguito si elencano i beni più prossimi ai singoli aerogeneratori e la distanza da essi.

Se per i siti elencati è stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale la distanza è calcolata dall'aerogeneratore al limite più esterno del vincolo; se i siti sono presenti tra i beni di repertorio del mosaico del PPR la distanza verrà calcolata considerando il buffer di 100 m attorno ai beni previsto dall'art. 49 delle NTA del PPR. Pertanto, nel caso di siti sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e presenti anche nel repertorio del mosaico del PPR attorno al limite del vincolo è stata considerata anche la suddetta area di rispetto di 100 m.

### OZ1:

- 90 m Nuraghe Longhidanu II (se attribuiamo ad esso ID PPR 4029 l'aerogeneratore risulterebbe all'interno dell'area di rispetto prevista dall'art. 49 delle NTA del PPR);
- 130 m da Nuraghe ID PPR 4029 (il nuraghe non è stato individuato sul terreno e si presume che il bene in repertorio PPR sia da identificare con il nuraghe Longhidanu suddetto);
- 200 m dalla tomba di giganti ID PPR 215 in regione Longhidanu e dalla tomba di epoca romana scavata in roccia localizzata nella stessa zona;
- 300 m dal complesso archeologico di Longhidanu;
- 430 m dalla zona di Domo Galeffu;
- 530 m da possibile tomba di giganti individuata in sopralluogo SABAP;
- 1 Km dal complesso di San Leonardo di Orvei

### OZ2:

- 600 m dall'area di Domo Galeffu;
- 600 m dalla tomba di giganti in regione Longhidanu e tomba romana scavata in roccia localizzata nella



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

stessa zona;

- 650 m dal Complesso archeologico di Longhidanu;
- 880 m dalla possibile tomba individuata in sopralluogo SABAP;
- 980 m dall'area di Domo Meloni
- 1 km dal complesso di San Leonardo di Orvei,

**OZ3:**

- 450 m dall'area di Domo Meloni;
- 760 m dal complesso di San Leonardo di Orvei;
- 770 m dall'area di Domo Galeffu;
- 920 m dalla possibile tomba individuata in sopralluogo SABAP;
- 1 km dalla tomba di giganti in regione Longhidanu e tomba romana scavata in roccia localizzata nella stessa zona;
- 1,1 km dal complesso archeologico di Longhidanu;
- 1,1 km dal Nuraghe Zappareddu
- 1,5 km dal Nuraghe Longhidanu II;
- 1,4 km dal nuraghe ID PPR 4029;

**OZ4:**

- 110 m dal complesso di San Leonardo di Orvei,
- 390 m dalla possibile tomba individuata in sopralluogo SABAP;
- 450 m dall'area di Domo Galeffu;
- 700 m dall'area di Domo Meloni,
- 700 m da tomba in regione Longhidanu e tomba romana scavata in roccia localizzata nella stessa zona;
- 750 m dal complesso archeologico di Longhidanu;
- 1,1 km dal nuraghe Longhidanu II;
- 1,1 km dal nuraghe ID PPR 4029;
- 1,2 km da nuraghe Zappareddu
- 1,5 km dal nuraghe e insediamento di Pala 'e Attu;

**OZ5:**

- 150 m dall'area di Domo Meloni;
- 600 m dal nuraghe Zappareddu;
- 670 m dal complesso di San Leonardo di Orvei;
- 1,2 km dall'area di Domo Galeffu;
- 1,3 km dalla possibile tomba individuata in sopralluogo SABAP;
- 1,5 km dalla tomba di giganti in regione Longhidanu e tomba romana scavata in roccia localizzata nella stessa zona

**OZ6:**

- 600 m dal nuraghe Zappareddu;
- 1,3 km dall'area di Domo Meloni;
- 1,4 km da complesso nuragico di Su Monzu
- 1,6 km dai nuraghi di Muronarza I e II;

**OZ7:**

- 700 m dal nuraghe Zappareddu;
- 1 km dall'area di Domo Meloni;
- 1,5 km dal complesso di San Leonardo di Orvei.

**OZ8:**

- 800 m dalla muraglia megalitica di Punta S'Arrocu;
- 1,45 km da Nuraghe Santu Lussurzu II;



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- 1,47 km da Nuraghe Santu Lussurzu
- 1,6 km dal complesso nuragico di Su Monzu;
- 1,6 km da Nuraghe Elighia;
- 1,6 km da Nuraghe Monte Elighia.

#### **OZ9:**

- 300 m dalla muraglia megalitica di Punta S'Arrocu;
- 950 m da Nuraghe Elighia;
- 940 m dal nuraghe Monte Elighia;
- 1,1 km dal nuraghe Santu Lussurzu;
- 1,2 km dal nuraghe Santu Lussurzu II;
- 1,45 km dal nuraghe Poltolzu;
- 1,45 km dalla necropoli romana di Su Cannau.

Da quanto appena esposto è evidente che all'interno del buffer di 1600 m attorno a ogni singolo aerogeneratore ricadono vari beni culturali tra quelli elencati del paragrafo precedente.

Per quanto attiene il cavidotto e le strade di accesso al parco eolico si evidenzia quanto segue: nella relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato attribuito in generale un rischio basso alle opere in progetto, ad eccezione di alcune zone con rischio medio e alto di seguito indicate.

Rischio archeologico medio è stato attribuito alle Unità di Ricognizione 13, 14 (parte) e 15 in regione Longhidanu, 11 (parte), 10, 9, 8 (in prossimità di R-13) nella zona compresa tra San Leonardo di Orvei e l'area di Domo Meloni/Su Sassu, 22 e 24 (in prossimità di R-04, R-05, R-06 24 e R-07 identificati come pinneti recenti e cumuli di pietrame) nella zona che da Domo Galeffu porta verso nord agli aerogeneratori OZ3 e OZ4, 5 (in prossimità di R-15 dove sono stati identificati cumuli di pietrame di piccole dimensioni) a nord-ovest di nuraghe Zappareddu, 3 (in prossimità di R-16, R-17 e R-19), 4 (in prossimità di R-17, R-18 e R-19 dove sono stati identificati cumuli di pietrame e resti di pinneti), 1 (in prossimità di R-20), 2 (in prossimità di R-20, dove è stato rinvenuto un pinneti e dell'aerogeneratore OZ9).

Rischio archeologico alto è stato attribuito alle Unità di Ricognizione 14 (nei pressi di R-01 Nuraghe con ID PPR 4029, non identificato e forse da riferire a Nuraghe Longhidanu, poiché il buffer di 100 m prescritto dall'art.49 delle NTA del PPR intercetta il tracciato del cavidotto e della strada) e 11 (in prossimità della chiesa di San Leonardo di Orvei 1,47 km poiché il buffer di 100 m prescritto dall'art.49 delle NTA del PPR intercetta il tracciato del cavidotto e della strada).

Tuttavia, viste le numerose segnalazioni presenti in bibliografia (Amadu 1978) di diverse emergenze archeologiche nell'area di Su Sassu, considerati i rinvenimenti fatti anche in sopralluogo dal personale di questo Ufficio, portano a innalzare in alcuni punti la gradazione del rischio archeologico proposto nella Viarch, sia per quanto riguarda la posa del cavidotto che per le lavorazioni connesse alla costruzione e ampliamento delle strade di accesso al parco.

Di seguito si elencano le aree in cui il rischio archeologico è da considerarsi medio:

- Unità di Ricognizione 13 in regione Longhidanu,
- Unità di Ricognizione 22 e 24 (in prossimità di R-04, R-05, R-06 24 e R-07 identificati come pinneti recenti e cumuli di pietrame) nella zona che da Domo Galeffu porta verso nord agli aerogeneratori OZ3 e OZ4,
- Unità di Ricognizione 5 a nord-ovest di nuraghe Zappareddu,
- Unità di Ricognizione 3 (in prossimità di R-16, R-17 e R-19), 4 (in prossimità di R-17, R-18 e R-19 dove sono stati identificati cumuli di pietrame e resti di pinneti),
- Unità di Ricognizione 1-2 (in prossimità di R-20).

Di seguito si elencano le aree in cui il rischio archeologico, in base alle evidenze emerse, è da considerarsi alto:

- Unità di Ricognizione 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Area tra regione Longhidanu e Domo Galeffu): in questa zona la nuova viabilità in progetto e la posa del cavidotto interessano un'area adiacente al perimetro di tutela del nuraghe Longhidanu II;
- Unità di Ricognizione 11 (in prossimità della chiesa di San Leonardo di Orvei);



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

- Unità di Ricognizione 10, 9 e 8 (nel tratto che da San Leonardo di Orvei porta fino all'aerogeneratore Z05 passando nei pressi di Domo Meloni dove sono state individuate tracce di strutture, tombe romane e un frammento ceramico tornito)
- Unità di Ricognizione 2 (nell'area in cui è in progetto l'aerogeneratore OZ9, alle spalle della muraglia megalitica di Punta S'Arrocu, in prossimità al quale sono state individuate tracce di muri rettilinei e terrazzamenti).

Nelle Unità di Ricognizione non menzionate il rischio archeologico si considera basso.

Si rileva che per quanto riguarda gli eventuali adeguamenti stradali necessari per il trasporto tra il porto prescelto (Porto Torres o Oristano) non sono state previste indagini di archeologia preventiva, che invece si ritengono comunque necessarie così come condotte per l'impianto eolico sopra valutato.

## **Allegato A-BAP: AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO**

### **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

#### **1.1 Beni paesaggistici**

##### **1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico**

Come riportato alla pag. 20 dell'Elaborato V 1.10 Relazione Paesaggistica, il progetto non interessa in modo diretto aree decretate di notevole interesse pubblico.

##### **1.1.b. Aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice**

La Regione Sardegna, con la nota prot. n. 30067 del 31/07/2020, acquisita da questo Ufficio al prot. n. 7358 del 3/08/2020, ha specificato che “occorre acquisire agli atti le opportune valutazioni tecniche di competenza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale, al fine di accertare se nelle aree di progetto ovvero in quelle di pertinenza interessate dalla installazione degli aerogeneratori e dalla realizzazione delle opere correlate (viabilità, scavi per piazzole, cavidotti e canalizzazioni, ampliamento della sottostazione esistente, etc.), classificate dal P.P.R. come Aree naturali e sub naturali (aerogeneratori OZ4/8) e seminaturali (aerogeneratori OZ1/3/5/6/7/9), rispettivamente, di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25, 26, 27 delle N.T.A. del P.P.R., sia presente la fattispecie di bosco, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 8/2016, che determinerebbe, conseguentemente, l'esistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”

Dall'analisi della documentazione progettuale allegata all'istanza risulta che le seguenti opere riguardano aree già individuate dal PPR come boschi:

- Gli aerogeneratori denominati OZ3, OZ4 e OZ8;
- Parte della viabilità da realizzare (tracciato P3 per 3.552 mq, tracciato P5 per 793 mq, tracciato P6.1 per 297 mq) e parte della viabilità esistente (tracciato P4 per 3722 mq).

Una parte della viabilità (Tracciato P4) interessa il margine della fascia di 150 metri dal torrente Rio Chiralza, e coinvolge pertanto un'area tutelata ai sensi della lettera c) dell'art.142 comma 1 del Codice (“i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna).

Come già illustrato nell'allegato A-BA, sebbene non direttamente interessati dalle opere, sono presenti nell'area numerose aree tutelate ai sensi della lettera m) dell'art. 142 comma 1 del Codice (“le zone di interesse archeologico”).

##### **1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti**

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna “BURAS”, in data 8 settembre 2006. Vigono inoltre le linee guida di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 40/11 del 7 agosto 2015, recante “Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica”, conformemente alle previsioni di cui al D.Lgs 387/2003, ai principi della Corte Costituzionale e alle disposizioni del D.M. 10 settembre 2010. Come attestato nella Relazione paesaggistica, alla pagina 19, “il progetto ricade in aree non idonee per gli impianti eolici”. Sui rispettivi territori comunali vigono i PUC (non ancora adeguati al PPR) del Comune di Chiaramonti, del Comune di Ozieri e del Comune di Tula. Nel territorio del Comune di Erula vige il Programma di Fabbricazione.

#### 1.1.d. Norme di attuazione del piano paesaggistico gravanti nell’area di intervento

Nessuno dei Comuni interessati dal progetto è ricompreso, per intero né in parte, negli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR. Si evidenzia, tuttavia, che ai sensi dell’art. 4 comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e tipizzati dal Piano sono soggetti alla relativa disciplina, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all’art. 14.

La cartografia del piano paesaggistico individua nell’area di intervento le seguenti perimetrazioni:

- “Aree naturali e subnaturali”, artt. 22-24 (Generatori OZ3, OZ4 e OZ8): “Nelle aree naturali e subnaturali sono vietati: a) qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica [...]”
- “Aree seminaturali”, artt. 25-27 (Generatori OZ1, OZ5, OZ6, OZ7, OZ9): “Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica [...]. In particolare nelle aree boschive sono vietati: a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998;”
- “Aree ad utilizzazione agro-forestale”, artt. 28-30 (Generatore OZ2).

#### 1.1.e Presenza nell’area di intervento e/o nell’area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici

Nell’area di intervento e nell’area vasta del SIA è presente una moltitudine di beni paesaggistici individuati dal PPR ai sensi degli artt. 6, 47 e 48 delle NTA. Tali beni sono prevalentemente costituiti da aree ed immobili di interesse archeologico, già elencati nell’allegato A-BA, paragrafo 1 “Situazione vincolistica dell’area oggetti di intervento”.

Si segnala inoltre che, nell’area vasta oggetto del SIA, sono presenti due Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e una Zona di Protezione Speciale (ZPS), incluse dal PPR tra le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, di cui agli artt. 33 e 34 delle NTA.

In particolare:

- A 2,4 km di distanza dagli aerogeneratori si trova l’area SIC del “Campo d’Ozieri e Pianure comprese tra Tula e Oschiri” (Codice Natura 2000: SIC IT011113);
- A 12,89 km è situata la “Grotta de Su Coloru” (Codice Natura 2000: SIC ITB012213);
- A 2,4 km si trova la ZPS “Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri” (Codice Natura 2000: ZPS ITB013048).

## 1.2 Beni architettonici

### 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice

Non risultano dichiarazioni di interesse culturale gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame o nelle sue immediate vicinanze.

Si segnalano comunque:



- la Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio, nel Comune di Ozieri, sottoposta a vincolo ai sensi della L 1089/39 con provvedimento in data 10/06/1953
- la chiesa di Santa Maria Maddalena, nel Comune di Chiaramonti, sottoposta a vincolo ai sensi della L 1089/39 con provvedimento in data 21/08/1995

Entrambi i beni culturali sono situati a oltre 10 chilometri in linea d'aria dal sito di intervento. Nella Relazione paesaggistica è dichiarato che dalla Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio il parco eolico non sarà visibile.

#### 1.2.b. Beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1

In allegato alla nota prot. 067\_20grvdep\_WOZC del 14/10/2020, acquisita agli atti di questa Soprintendenza al prot. n. 10090 del 15/10/2020, la società GRVDEP Energia S.r.l. ha trasmesso la relazione di "Individuazione dei beni architettonici" tutelati *ope legis* ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, individuando unicamente l'edificio denominato "Domo Codinatta", del quale è fornita una sintetica documentazione descrittiva corredata di fotografie.

Del bene non sono resi noti: estremi catastali, coordinate geografiche né condizione giuridica. Questo Ufficio non è in grado pertanto di verificare la sussistenza di vincolo ai sensi della Parte II del Codice.

Tra i principali beni tutelati *ope legis*, che ricadono in aree dalle quali il parco eolico risulta visibile, si segnalano comunque i seguenti, già individuati come beni paesaggistici nella relazione paesaggistica (pag. 114, fig. 40):

- Chiesa di San Giuseppe, Comune di Erula. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità elevata.
- Castello dei Doria, Comune di Chiaramonti. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità bassa.
- Basilica di Nostra Signora di Castro, Comune di Oschiri. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità bassa.

Si comunica infine che questo Ufficio ha già avviato le procedure per verificare la condizione giuridica dei ruderi della chiesa di San Leonardo e del castello di Orvei, al fine di appurarne la situazione vincolistica.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

### 2.1 Beni paesaggistici

Il sito di intervento è caratterizzato da un paesaggio dalla vocazione agro pastorale, con ampi pascoli collinari, e un'attività agricola più marginale. Ampie aree sono caratterizzate da macchia mediterranea e prati, mentre l'edificato si limita a punteggiare il territorio con fabbricati di modesta dimensione, completamente isolati nella campagna.

La presenza antropica si impone con forza su tutto il paesaggio tramite il parco di "Sa Turrina Manna" che, da un punto di vista percettivo, ha invertito, con la sua realizzazione, i rapporti di forza preesistenti tra l'agricolo e l'industriale.

Il parco eolico di "Ischinditta", pur configurandosi come impianto autonomo, appare visivamente come un'espansione di quello di "Sa Turrina Manna".

Scendendo di scala e passando ad uno studio di dettaglio, si rileva che il parco si compone di 9 aerogeneratori dall'altezza complessiva di 180 metri e un diametro del rotore di 150 metri. In corrispondenza di ciascun aerogeneratore sarà prevista una piazzola che, in fase di cantiere, occuperà circa 7000 mq e che sarà parzialmente smantellata, giungendo ad occupare 1250 mq.

Il posizionamento delle turbine non appare relazionarsi in modo particolarmente attento al contesto paesaggistico: tre aerogeneratori, come già illustrato, sono collocati in area già individuata come bosco dalla cartografia del PPR, mentre altri cinque aerogeneratori si posizionano in aree comunque perimetrate come



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

naturali e sub-naturali o seminaturali. Qualora i competenti uffici regionali dovessero accertare la sussistenza della fattispecie bosco, un tale posizionamento delle infrastrutture incontrerebbe criticità di diverso ordine:

- Le aree in oggetto risulterebbero tutelate per legge ai sensi della lettera g) dell'art. 142, comma 1 del D.Lgs 42/2004;
- Tali aree rientrerebbero pertanto, con un buffer circostante di 1600 metri, anche tra quelle indicate dalla D.G.R. 40/11 del 7/8/2015, come non idonee all'installazione di impianti da energia eolica;
- Su tali aree si applicherebbero le norme previste dal PPR che vietano la modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività, suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica.
- Pur prevedendo la rinaturalizzazione delle aree temporaneamente occupate dalle piazzole, il progetto richiederebbe comunque un uso di suolo tale da comportare uno stravolgimento dell'assetto naturale del bosco, conducendo ad una probabile valutazione negativa dell'impatto paesaggistico del progetto.

Infine, i numerosi beni paesaggistici presenti nell'area, situati a breve e a brevissima distanza dagli aerogeneratori (e, pertanto, anch'essi determinanti nella definizione dell'area inidonea ad accogliere impianti eolici ai sensi della richiamata DGR), rischiano di restare privi non solo di punti di visuale godibili da e verso di essi, ma anche delle loro interrelazioni e dei con visivi reciproci, che fin dalla preistoria hanno costituito una rete di controllo e gestione del territorio in esame.

## 2.2 Beni architettonici

Non si dispone di elementi sufficienti a stabilire se l'impatto visivo del parco eolico in progetto possa arrecare un danno percettivo o una grave alterazione del contesto dei beni architettonici presenti nell'area vasta: non è stato prodotto un elaborato che individui adeguatamente tutti i beni e che dimostri che le opere non influiscono negativamente su di esse.

## **RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza, al fine di poter valutare compiutamente tutti gli aspetti di competenza ed esprimere il proprio parere endoprocedimentale richiesto da codesta Direzione Generale ritiene necessario acquisire dalla società proponente la seguente documentazione integrativa:

1. Nelle relazioni di progetto è specificato che "Il progetto definitivo dell'intervento in esame è stato il frutto di un percorso che ha visto la valutazione di diverse ipotesi progettuali e di localizzazione, ivi compresa quella cosiddetta "zero", cioè la possibilità di non eseguirlo e realizzare l'impianto nella sua configurazione già autorizzata e in tal caso, come già evidenziato, verranno installati un numero maggiore di aerogeneratori con conseguente occupazione di suolo per MW installato". Si vedano in proposito la "Sintesi non tecnica" alla pag. 17 e la "Relazione descrittiva generale" alla pag. 55. Si veda inoltre la "Relazione paesaggistica", nella quale, alla pag. 101, si dice che "il progetto segue le indicazioni della Strategia Energetica Nazionale del 2017, che favorisce l'installazione di aerogeneratori di taglia maggiore e più efficienti rispetto a quelli attualmente realizzati, scelta che consente di ridurre il numero a parità di potenza installata e conseguentemente di migliorare l'inserimento paesaggistico".  
Dalle ricerche d'archivio effettuate, non risulta a questo Ufficio che negli ultimi cinque anni siano stati espressi pareri o siano pervenute istanze di autorizzazione relative al parco eolico di Ischinditta.  
Si ritiene pertanto indispensabile acquisire i riferimenti delle autorizzazioni già conseguite, al fine di poter approfondire le ricerche e valutare se la nuova proposta progettuale sia effettivamente migliorativa.
2. Si chiede inoltre di completare la relazione paesaggistica con una comparazione tra lo stato già autorizzato e quello proposto. Si dovrà infatti valutare, come peraltro riportato nella relazione paesaggistica stessa, a pagina 100, che l'alternativa progettuale oggetto di valutazione migliori, o perlomeno non causi un peggioramento dello stato di fatto il quale, nel caso specifico, è rappresentato anche dai progetti già



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

autorizzati.

3. La relazione paesaggistica, rivista e completata come sopra esposto, dovrà essere accompagnata da opportuni elaborati grafici di confronto tra l'alternativa zero e l'impianto così come proposto (distribuzione planimetrica degli aerogeneratori e delle piazzole, configurazione della viabilità, elettrodotto e aree soggette a scavo, studio dell'intervisibilità, fotoinserimenti ecc). Risulta necessario avere tutti gli elementi per poter comparare anche l'impatto sul paesaggio e sui beni culturali prodotto durante le fasi di cantiere.
4. Tra le integrazioni pervenute con la nota n. 067\_20grvdep\_WOZC non è compresa la "puntuale e concreta proposta di mitigazione e compensazione atta a promuovere tutti gli interventi ritenuti non sono utili, ma soprattutto necessari per un migliore inserimento delle opere nel quadro interessato", richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna e da questa Soprintendenza rispettivamente con le note prot. 30067/2020 e prot. 8044/2020.
5. Al fine di identificare l'immobile detto "Domo Codinatta" è necessario che siano forniti almeno i seguenti dati: coordinate geografiche, estremi catastali, condizione giuridica, data di costruzione.
6. Come già richiesto con la nota prot. n. 8044 del 21.08.2020 di questo Ufficio (prot. n. 66056 del MATTM-CreSS), non si potrà prescindere da un'adeguata individuazione cartografica dei beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 presenti nell'area interessata dal progetto. Si chiede che la ricognizione sia estesa all'area vasta oggetto del SIA e contenga indicazioni riguardanti la condizione giuridica di ciascun bene, gli estremi catastali, la data di fabbricazione e ulteriori notizie storiche, fotoinserimenti delle principali visuali in direzione del parco eolico.
7. Si dovrà accertare che nel sito di intervento (come anche nel suo intorno di cui alla DGR n. 40/11 del 2015) non siano presenti aree boscate né gravate da usi civici, le quali costituirebbero vincolo ex lege ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1 lettere g) e h).
8. Il fotoinserimento denominato "Vista B.P.3 – Da chiesa san Leonardo verso WTG 1-2", alla pagina 131 della Relazione paesaggistica, parrebbe inverosimile, in considerazione del fatto che l'aerogeneratore più prossimo alla chiesa dovrebbe trovarsi ad una distanza pari quasi alla propria altezza. Si chiede di rielaborarlo, inquadrando tanto la turbina quanto i ruderi della chiesa, al fine di poterne verificare le relazioni.

Questo Ufficio, vista la richiesta di cui sopra e al fine di poter esprimere il proprio parere, rimane in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale.

Si allegano:

1. Planimetria avvio vincolo Punta S'Arrocu
2. Planimetria avvio vincolo complesso archeologico di Longhidanu
3. Planimetria avvio vincolo Nuraghe Zappareddu
4. Planimetria avvio vincolo Nuraghe Longhidanu II

I responsabili dell'istruttoria:

Per la tutela del patrimonio archeologico

Dott.ssa Pina Corraïne

Dott. Francesco Marco Paolo Carrera

Per la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico


Arch. Sergio Cappai

IL SOPRINTENDENTE  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Firmato digitalmente*




Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo


Allegato 1:




Allegato 2:



Allegato 3:



Allegato 4:





*Ministero*  
*per i beni e le attività culturali*  
*e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5371]  
*cress@pec.minambiente.it*

E, p.c. Al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V  
*mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it*

E, p.c. Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente  
Servizio Valutazioni Ambientali  
*difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it*

E, p.c. Alla Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della  
vigilanza edilizia  
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale  
*eell.urb.paesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it*

E, p.c. Alla Società GRVDEP Energia s.r.l.  
*grvdepenergia@legalmail.it*

OGGETTO: [ID\_VIP: 5371] OZIERI, CHIARAMONTI, ERULA e TULA (SS) – Località Monte Sassu – Progetto di un impianto eolico denominato "Ischinditta" composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW.  
Procedura riferita al D.Lgs 152/2006 – VIA (art. 27, Provvedimento unico in materia ambientale)  
Proponente: Soc. GRVDEP Energia s.r.l.  
Rif. vs. nota prot. n. 53742 del 10/07/2020  
Comunicazione al MATTM-CreSS.

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, pervenuta a questo Ufficio in allegato alla nota DG ABAP prot. n. 22829 del 30/07/2020 e acquisita al protocollo di pari data n. 7282, questa Soprintendenza, a seguito di una prima analisi della documentazione pubblicata sul sito web di codesto Ministero all'indirizzo <https://va.minambiente.it/itIT/Oggetti/Documentazione/7492/10830>, comunica quanto segue.



Per quanto attiene alla tutela del patrimonio architettonico, considerato che in sede di VIA dovranno essere verificate eventuali interferenze prodotte dal progetto nei confronti dei beni culturali, si ritiene necessario che gli elaborati progettuali e di analisi tengano conto anche di eventuali beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 situati in prossimità degli impianti (sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: municipi, scuole, chiese campestri ecc. aventi più di 70 anni e non ancora sottoposti a procedura di Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004).

Per tali beni culturali sarà necessaria l'individuazione cartografica, la descrizione, documentazione fotografica e, se del caso, eventuali fotoinserimenti nei quali sia evidenziato il rapporto con l'impianto eolico in progetto.

Per quanto riguarda la tutela del patrimonio archeologico, esaminata la documentazione trasmessa per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, si comunica che la documentazione presentata dall'archeologo incaricato, dott. Gabriele Carenti (iscritto all'elenco dei professionisti dei beni culturali istituito con DM 244/2019 con profilo di archeologo di prima fascia abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), a causa della mancata consultazione dell'archivio di questa Soprintendenza dovuta all'emergenza Covid-19, risulta incompleta, ragione per cui non è possibile analizzare l'impatto dei lavori in oggetto sul patrimonio archeologico visibile e/o sepolto.

Si chiede pertanto di integrare la documentazione presentata con i dati relativi alle ricerche archivistiche, principalmente da condurre presso l'Archivio di settore di questa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

Per ciò che concerne la tutela del paesaggio, questo Ufficio richiama i contenuti della nota prot. n. 30067 del 31/07/2020 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna settentrionale, agli atti al prot. n. 7358 del 3/08/2020.

Si ribadisce, in particolare, la necessità di un maggiore approfondimento riguardante le misure di mitigazione e compensazione, atte a garantire il miglior inserimento paesaggistico per le opere in progetto, come previsto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Questo Ufficio si riserva comunque di approfondire l'esame della documentazione progettuale in sede di procedimento di VIA.

SeC, RL, PC

IL SOPRINTENDENTE  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
*Documento firmato digitalmente*





Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite e-mail.  
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43,  
comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47,  
commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

*M* Servizio V – Tutela del Paesaggio  
[mbac-dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

*Oggetto:*

**OZIERI, CHIARAMONTI, ERULA e TULA (SS) – Località Monte Sassu - Progetto di un impianto eolico denominato "Ischinditta" composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA (art. 27, *Provvedimento unico in materia ambientale*)

Proponente: GRVDEP Energia s.r.l.  
**Contributo istruttorio**

In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alle note di codesto Servizio V prot. n. 22829 del 30/07/2020, n. 29687 del 14/10/2020 e n. 31819 del 02/11/2020 e al parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 11227 del 16/11/2020 dalla SABAP per le province di Sassari e Nuoro con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede l'installazione di 9 aerogeneratori, 4 in comune di Chiaramonti e 5 in comune di Ozieri, del tipo VESTAS V-150. Gli aerogeneratori hanno potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva del parco eolico di 50,4 MW. L'altezza delle torri sino al mozzo (HUB) è di 105 m, il diametro delle pale è di 150 m per una altezza complessiva della struttura pari a 180 m. La realizzazione dell'impianto prevede inoltre la costruzione di una sottostazione di trasformazione in un terreno adiacente alla nuova sottostazione RTN in progetto, in territorio comunale di Tula (SS), un elettrodotto che, per collegare tutte le aree degli aerogeneratori, partirebbe da progetto dal parco eolico di "Sa Turrina" già esistente in territorio comunale di Tula, attraversando per un breve tratto il comune di Erula e collegando i nuovi aerogeneratori nei comuni di Ozieri e Chiaramonti, seguendo principalmente la viabilità esistente e le nuove piste di accesso e attestandosi a una profondità di circa 130 cm dal piano della strada, e infine una viabilità interna al parco eolico, che sfrutterà per quanto possibile quella già esistente con l'aggiunta di tratti di nuova realizzazione, in parte realizzate in scavo e in parte in rilevato con larghezza totale variabile compresa tra circa 10 m e 20 m. A tali lavorazioni si devono aggiungere le aree di cantiere, che saranno realizzate tramite scotico superficiale e apporto di materiali di risulta e al termine dei lavori saranno ripristinate con la stesura di uno strato di terreno vegetale.

La Soprintendenza competente, esaminati gli elaborati di progetto e in particolare, per quanto di competenza, la *Relazione di verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico* e le carte allegate, considerati la situazione vincolistica dell'area oggetto dell'intervento, il contesto storico, archeologico, i dati d'archivio e bibliografici e, infine, l'esito delle ricognizioni svolte sia dal professionista incaricato della redazione della



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO II "SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622

PEC: [mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio2@beniculturali.it)

Relazione di verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico che dal personale della stessa SABAP, ha espresso le considerazioni che di seguito si sintetizzano:

- nel caso dell'impianto in progetto i 9 aerogeneratori rientrano in quelli di grande taglia, avendo altezza al mozzo superiore ai 50 m e diametro del rotore superiore a 50 m. Pertanto, in base alla DGR 40/11 del 2015 della RAS, "Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica", in cui sono specificate le distanze dai Beni Culturali, da ritenersi non idonee per l'installazione degli impianti alimentati da fonti di energia eolica, tra le aree non idonee all'installazione di impianti eolici di grande taglia, come quello in oggetto, rientrano le fasce di rispetto inferiori a 1600 m di distanza dai Beni Culturali (siano essi beni dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004, o beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 o presenti nel repertorio dei Beni Culturali del PPR). La competente Soprintendenza elenca nel dettaglio tutti i beni culturali che ricadono nelle adiacenze delle opere in progetto e sottolinea come "all'interno del buffer di 1600 m attorno a ogni singolo aerogeneratore ricadono vari beni culturali" fra quelli elencati. A tale proposito, si deve rappresentare al proponente che, per consolidata giurisprudenza, assumono valenza di zone di interesse archeologico ai sensi della lett. m) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, anche le aree oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo decreto legislativo;
- per quanto attiene il cavidotto e le strade di accesso al parco eolico, la Soprintendenza sottolinea altresì l'esigenza di "innalzare in alcuni punti la gradazione del rischio archeologico proposto nella Viarch, sia per quanto riguarda la posa del cavidotto che per le lavorazioni connesse alla costruzione e ampliamento delle strade di accesso al parco", in particolare nell'area di Su Sassu.
- si rileva inoltre che "per quanto riguarda gli eventuali adeguamenti stradali necessari per il trasporto tra il porto prescelto (Porto Torres o Oristano) non sono state previste indagini di archeologia preventiva, che invece si ritengono comunque necessarie così come condotte per l'impianto eolico sopra valutato".

Pertanto, per gli aspetti di propria competenza, questo Servizio chiede che siano trasmessi dal proponente i chiarimenti e la documentazione integrativa sopra citati, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott. Valeria Boi – Istituto Centrale per l'Archeologia  
(tel. 06/67234790 – [valeria.boi@beniculturali.it](mailto:valeria.boi@beniculturali.it))

*Valeria Boi*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II  
Dott. Elena Calandra

*E. Calandra*



SERVIZIO II "SCAVI E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4720/4622  
PEC: [mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)  
PEO: [dg-abap.servizio2@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio2@beniculturali.it)



*Ministero per i beni e le attività culturali  
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SERVIZIO III

Prot. n.  
CI

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000  
e art. 47, commi 1 e 2, D. lgs. 82/2005

Roma

Al Servizio V- N.D.G.dg-  
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: OZIERI, CHIARAMONTI, ERULA e TULA (SS) – Località Monte Sassu - Progetto di un impianto eolico denominato "Ischinditta" composto da 9 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW. Proponente: GRVDEP Energia s.r.l.  
Richiesta integrazioni al progetto, al SIA. Contributo istruttorio

In riscontro alla nota prot. n. 29687 del 14/10/2020 di codesto Servizio V, relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio per gli aspetti di propria competenza, preso atto di quanto evidenziato dalla Soprintendenza Abap di Sassari e Nuoro con la nota prot. n. 11227 del 16.11.20 in merito alla tutela dei beni Architettonici che ai punti 1.2 a), 1.2 b e 2.2, ha relazionato come di seguito riportato:

*“ 1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice*

*Non risultano dichiarazioni di interesse culturale gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame o nelle sue immediate vicinanze.*

*Si segnalano comunque:*

*-la Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio, nel Comune di Ozieri, sottoposta a vincolo ai sensi della L 1089/39 con provvedimento in data 10/06/1953*

*-la chiesa di Santa Maria Maddalena, nel Comune di Chiaramonti, sottoposta a vincolo ai sensi della L 1089/39 con provvedimento in data 21/08/1995*

*Entrambi i beni culturali sono situati a oltre 10 chilometri in linea d'aria dal sito di intervento. Nella Relazione paesaggistica è dichiarato che dalla Basilica di Sant'Antioco di Bisarcio il parco eolico non sarà visibile.*

*1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1*

*In allegato alla nota prot. 067\_20grvdep\_WOZC del 14/10/2020, acquisita agli atti di questa Soprintendenza al prot. n. 10090 del 15/10/2020, la società GRVDEP Energia S.r.l. ha trasmesso la relazione di “Individuazione dei beni architettonici” tutelati ope legis ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, individuando unicamente l'edificio denominato “Domo Codinatta”, del quale è fornita una sintetica documentazione descrittiva corredata di fotografie.*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO III “TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHITETTONICO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4293/4534

PEC: mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio3@beniculturali.it

*Del bene non sono resi noti: estremi catastali, coordinate geografiche né condizione giuridica. Questo Ufficio non è in grado pertanto di verificare la sussistenza di vincolo ai sensi della Parte II del Codice.*

*Tra i principali beni tutelati ope legis, che ricadono in aree dalle quali il parco eolico risulta visibile, si segnalano comunque i seguenti, già individuati come beni paesaggistici nella relazione paesaggistica (pag. 114, fig. 40):*

- Chiesa di San Giuseppe, Comune di Erula. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità elevata.*
- Castello dei Doria, Comune di Chiaramonti. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità bassa.*
- Basilica di Nostra Signora di Castro, Comune di Oschiri. La relazione paesaggistica indica un gradiente di visibilità bassa.*

*Si comunica infine che questo Ufficio ha già avviato le procedure per verificare la condizione giuridica dei ruderi della chiesa di San Leonardo e del castello di Orvei, al fine di appurarne la situazione vincolistica”*  
concorda circa la necessità di acquisire dalla società proponente la documentazione integrativa indicata ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di valutare compiutamente gli aspetti di competenza ed esprimere il proprio parere endoprocedimentale.

Il Funzionario U.O.6  
Clara Graziano



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO III  
Arch. Alessandra Marino



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo  
SERVIZIO III - D.G.ABAP